



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

**PARERE n. 117**

Riscontro Vs. nota fax del 23 marzo  
2009

Al Comune di \_\_\_\_\_

Al dott. \_\_\_\_\_

E, p. c.

All' Agenzia autonoma per la  
gestione dell'albo dei segretari  
comunali e provinciali  
Sezione \_\_\_\_\_  
SEDE

**OGGETTO:** retribuzione di posizione  
spettante al segretario che acquisisce la  
titolarità di una sede di segreteria di  
classe inferiore.



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Si riscontra la nota a margine evidenziata relativa alla tematica in oggetto, rappresentando quanto segue.

L'art. 43, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ha stabilito che nel caso in cui un segretario in posizione di disponibilità sia nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, egli ha diritto a conservare il trattamento economico previsto al comma 1.

Le disposizioni negoziali, quindi, nulla prevedono in ordine al verificarsi della medesima ipotesi per un segretario titolare di sede. Tuttavia, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, e sulla scorta della normativa che regola lo *status* dei segretari comunali e provinciali, non sembra desumibile una perdita della qualifica posseduta, ovvero dell'iscrizione nella fascia di appartenenza.

In particolare, il d.P.R. n. 465/1997 prevede, infatti:

- per il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia professionale superiore, l'iscrizione alla fascia professionale superiore e il mantenimento, fino alla nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia;
- che fino alla prima nomina in un comune di classe superiore, i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un comune di tale fascia;
- che per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il Consiglio Nazionale di Amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella di appartenenza dell'ente e che in tali ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'art. 102, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la possibilità, per il segretario in disponibilità, di essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione nella fascia superiore;
- la facoltà, per il segretario in disponibilità di dichiarare la propria volontà, in qualsiasi momento, di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui è idoneo.

---

*Piazza Caracciolo, 25 - 00193 Roma  
tel. 06/328841 - fax. 06/32884357*

*www.agenziasegretari.it  
C.F. 97151330552*



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Al contempo, l'ordinamento generale e le norme di specie sono poste a salvaguardia della posizione goduta dal segretario al momento della nomina stessa, sia che si tratti di segretario in posizione di disponibilità sia che si tratti di titolare di sede di servizio corrispondenti alla propria fascia di appartenenza.

In tal senso si è espresso il Consiglio Nazionale di Amministrazione, il quale, con deliberazione n. 275/2001, ha inteso affrontare la questione al fine di poter definire le relative conseguenze in ordine al mantenimento dell'iscrizione nella fascia di appartenenza ed al corrispondente trattamento economico.

In particolare, ha ritenuto che i segretari comunali e provinciali possano essere nominati in qualità di titolari presso sedi di segreteria di classe immediatamente inferiore rispetto alla fascia professionale di appartenenza, precisando, al punto 3) del deliberato, che questi “[...] mantengono la qualifica posseduta al momento della nomina, l'iscrizione nella fascia di appartenenza, oltreché il trattamento economico goduto nell'ultima sede di servizio [...]”.

Pertanto, in base al percorso logico-giuridico sviluppato nella delibera n. 275/2001, qualora un segretario comunale titolare di una sede di classe II fosse nominato in un ente di classe III (e ciò vale anche se, come nel caso di specie, una convenzione di segreteria di classe II si sciogliesse e il segretario conservasse la titolarità di uno degli enti già convenzionati di classe III), il medesimo potrebbe conservare la retribuzione acquisita nella segreteria di classe II.

Si ritiene, comunque, che l'ente locale, in relazione all'indirizzo fornito dalla deliberazione n. 275/2001, possa decidere di aderirvi o meno, esponendosi tuttavia, in quest'ultimo caso, al rischio di un possibile contenzioso con il segretario interessato.

Un cordiale saluto.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Carmelo CARLINO*